



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge: 14 agosto 2013, n. 93 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in materia di protezione civile e di commissariamento delle province".

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 92/20 del 26 settembre 2013

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 26 settembre 2013:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

**VISTA** la nota n. DAGL 0005332 P del 19 agosto 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in materia di protezione civile e di commissariamento delle province", approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'8 agosto 2013, che è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali, il 21 agosto 2013, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che, per l'esame di detto provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 25 settembre 2013, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno illustrato le proprie osservazioni e proposte di modifica sui seguenti argomenti;

**PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE:** i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI, nell'esprimere un giudizio positivo sul provvedimento, hanno consegnato documenti contenenti osservazioni e proposte di modifica. Al riguardo, i rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, nel ribadire la volontà di condividere con le Regioni e gli Enti locali l'attività volta a realizzare efficacemente la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, hanno precisato, in merito ai singoli emendamenti e per la parte di propria competenza, che il Piano di azione non intende essere straordinario e che l'obiettivo del Governo è quello di continuare stabilmente l'attività di prevenzione e contrasto; di non essere contrari alla previsione dell'intesa della Conferenza Unificata sul Piano di azione e di accogliere con una riformulazione ("modalità omogenee") la proposta di prevedere la regolamentazione della rete dei servizi territoriali (articolo 5); inoltre, hanno espresso parere favorevole alla richiesta di sopprimere le parole "non episodici" agli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1, del testo e ciò in quanto tale modifica rende la definizione di violenza domestica coincidente con quella stabilita dalla Convenzione di Istanbul;

- **PROTEZIONE CIVILE (ART.10):** i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento della Commissione speciale protezione civile contenente talune proposte di modifica, mentre i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato un documento contenente la proposta di escludere le spese sostenute dai Comuni per investimenti in protezione civile dal vincolo del patto di stabilità interno; al riguardo, i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile hanno preso atto delle citate proposte, riservandosi una valutazione;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- **GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE (ART.12):** i rappresentanti dell'UPI hanno espresso una valutazione negativa, ritenendo che la disposizione non risulti omogenea rispetto alla restante parte del provvedimento, non sia coerente con quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013 in merito all'articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e che risulti in contrasto con le fattispecie di commissariamento previste dal Testo Unico degli Enti locali. Inoltre, hanno dichiarato di non comprendere le ragioni della sospensione delle disposizioni concernenti il riordino degli Uffici periferici dello Stato. Quindi, hanno chiesto lo stralcio dell'articolo o, comunque, una riformulazione che consenta lo svolgimento delle elezioni nel 2014 nelle Province interessate, in base alla normativa tuttora vigente.

Anche i rappresentanti delle Regioni hanno sollevato dubbi in merito all'articolo 12, evidenziando mancanza di omogeneità rispetto al provvedimento nel suo insieme e non ravvisando l'esistenza di motivi di urgenza; inoltre, hanno sollevato, a tale proposito, il tema del possibile contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 220 del 3 luglio 2013.

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole sulla base delle assicurazioni fornite con riguardo alle modifiche richieste in sede tecnica (All. 1 e 2);
- l'ANCI, ha espresso parere favorevole, consegnando un documento contenente le osservazioni e le proposte di modifica già recepite in sede tecnica (All. 3);
- l'UPI, nell'esprimere parere negativo sul provvedimento in esame, ha consegnato un documento di osservazioni ed emendamenti (All. 4), ribadendo che il decreto-legge disciplina oggetti totalmente diversi per cui si registra una mancanza di omogeneità nei contenuti. Inoltre, ha riaffermato che le disposizioni in questione sono in contrasto con il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 e con l'art. 136 della Costituzione per violazione del giudicato. Ha, quindi, chiesto al Governo di accogliere una delle due seguenti ipotesi di emendamenti; in via principale, lo stralcio dell'art. 12 e l'inserimento di una norma aggiuntiva nella legge di conversione per salvaguardare le attività dei commissariamenti in atto fino al prossimo turno di elezioni amministrative; in via subordinata, di rendere la proroga dei commissariamenti coerente con le norme costituzionali e la legislazione vigente, fissando la scadenza della proroga al prossimo turno di elezioni amministrative. Infine, ha chiesto la soppressione del comma 5 al fine di riaprire il processo di riordino degli uffici periferici dello Stato;

**CONSIDERATO** che il Governo, con riferimento ai primi cinque articoli del provvedimento in argomento, ha sottolineato che alcune delle osservazioni che sono state accolte in sede tecnica sono già all'attenzione del Parlamento; in particolare, viene condivisa la proposta di prevedere l'intesa di questa Conferenza sul Piano di azione e viene chiarito che si intende inserire tra gli atti di violenza domestica gli atti gravi ovvero non episodici; tale formula sarebbe coerente con le definizioni contenute nella dichiarazione di Istanbul;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il Governo ha precisato che, in merito all'articolo 12, è in corso un confronto, in sede parlamentare, per una modifica delle disposizioni sui commissariamenti, mentre la sospensione (e non il rinvio) del riordino degli uffici periferici dello Stato è stata disposta a seguito di quanto richiesto dalle competenti Commissioni parlamentari poiché si ritiene debba procedere parallelamente alla revisione del sistema provinciale;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**ESPRIME PARERE**

sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in materia di protezione civile e di commissariamento delle province", trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. DAGL 0005332P del 19 agosto 2013, nei termini di cui in premessa e con le osservazioni e le proposte emendative contenute nei documenti, che allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario  
Roberto G. Marino



Il Presidente  
Graziano Delrio

## Commissione POLITICHE SOCIALI

### DDL di conversione del Decreto Legislativo 14 agosto 2013 n. 93 "Sicurezza e contrasto alla violenza di genere.

La Commissione, riunita in data 18.09.2013 e valutato il DDL cui sopra, formula le seguenti proposte di emendamento unitamente ad alcune osservazioni/raccomandazioni

#### Articolo 5:

Primo comma quinta riga: sostituire la parola "parere" con "intesa"

Motivazione: trattando l'articolo l'approvazione del PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE è necessario indicare una "negoziazione" più incisiva tra Stato e Autonomie, rispetto al semplice "parere", sottolineato peraltro che il Piano non pare essere corredato di specifici finanziamenti.

Secondo comma lettera c): dopo la parola "rafforzamento" introdurre le parole "e la regolamentazione"

Motivazione: l'introduzione nella rete sociale, di specifici servizi che assistano e sostengano le donne ed i minori vittime della violenza, richiede, proprio per la delicatezza della materia, una regolamentazione degli interventi e delle prestazioni che devono erogarsi nella correttezza e nella continuità necessarie allo scopo del sostegno e dell'accompagnamento stessi.

Terzo comma: sostituire le parole "senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica" con le parole "nella compatibilità di spesa prevista per la finanza pubblica".

Motivazione: la sostanza del comma non cambia, ma con la seconda allocuzione si potrebbe consentire di dedicare qualche risorsa al Piano, data la sua importanza, spostandola da capitoli che trattano materia analoga.

#### Osservazioni/Raccomandazioni

In merito agli articoli 1, 2, 3, e 4, riguardanti complessivamente modifiche al codice penale con l'inasprimento di sanzioni in caso di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, etc, ivi comprese misure di prevenzione per condotte di violenza domestica (anche per gli stranieri), la Commissione Politiche sociali ha manifestato una sostanziale condivisione, facendo peraltro osservare che:

1. in ordine all'irrevocabilità della querela **va previsto un adeguato programma di protezione della vittima** (potrà essere indicato nella legge o nel Piano);
2. sugli ordini di allontanamento, valutando con attenzione la difficoltà di farli rispettare, sarebbe utile introdurre nella legge anche il riferimento a specifiche azioni di polizia, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del coordinamento tra le diverse forze dell'Ordine.
3. sull'assistenza alle vittime, è da prevedersi nel loro confronti, soprattutto una continua e corretta informazione sull'andamento del processo.

Infine, va previsto un **adeguato sistema informativo** che raccolga i dati sul fenomeno.

23.09.2013





**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
 COMMISSIONE SPECIALE PROTEZIONE CIVILE  
 SOTTO IL COORDINAMENTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (in G.U. n.191 del 16-8-2013).**

1. Al terzo capoverso del comma 1 dell'art. 5 della Legge 225/92, così come modificata dall'art. 10 del D.L. 93/2013, dopo: "Fondo di Protezione Civile destinato allo scopo" inserire: "anche su successive annualità";

Ratio dell'emendamento proposto: prevedere che il Decreto Legge assegni stanziamenti in più annualità per lo stesso evento.

2. Al quarto capoverso del comma 1 dell'art. 5 della Legge 225/92, così come modificata dal DL 93/2013, dopo le parole "finalizzate alle attività di cui" sostituire le parole " alla lettera a)" con "a".

3. Al comma 1 bis lettera e) dell'art. 5 della Legge 225/92 così come modificata dal DL 93/2013 dopo le parole "Consiglio dei Ministri" aggiungere "d'intesa con" la Regione interessata.

Ratio dell'emendamento proposto: le deliberazioni del consiglio dei ministri e le ordinanze del Capo Dipartimento devono essere adottate d'intesa con le Regioni interessate

4. al comma 3 dopo le parole "Legge 24 febbraio 1992 n. 225" sopprimere: "svolgono direttamente" e sostituire con: "svolgono le funzioni".

Ratio dell'emendamento proposto: consentire ai Commissari delegati di svolgere le due funzioni richiamate in comma, avvalendosi delle amministrazioni di appartenenza o comunque di altre amministrazioni competenti in via ordinaria.

5. inserire la seguente clausola salvaguardia nel neo comma 2 bis all'art. 10 del DL 93/2013:

*"Per le Regioni a Statuto Speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.*

*Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto Speciale (DPR del 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative norme di attuazione".*

**Così deliberato dalla Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 18 settembre 2013.**





**CONFERENZA UNIFICATA**  
**26 settembre 2013**

Punto 3) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
SICUREZZA E PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN  
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE"**

L'ANCI esprime parere favorevole al disegno di legge in oggetto, in sede di riunione tecnica sono state infatti accolte le proposte di emendamenti già presentate alla Commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera il 17 settembre scorso.

In particolare, con riferimento al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, punto essenziale per i Comuni, è stata accolta l'istanza avanzata dall'ANCI relativa alla necessità che il Piano venga adottato a seguito di un'intesa (e non di un semplice parere come da testo del ddl di conversione) acquisita in sede di Conferenza Unificata, un passaggio necessario per garantire il pieno accordo tra le amministrazioni impegnate nella realizzazione degli interventi contenuti nel Piano.

L'ANCI, inoltre, dimostra apprezzamento per l'acquisizione, da parte del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, degli altri emendamenti presentati in sede tecnica, quello di eliminare la specifica di atti "non episodici" riferiti alla violenza domestica e quello di modificare da "straordinario" a "ordinario" il Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere. Sono state inoltre recepite le richieste avanzate dall'ANCI relative all'introduzione all'interno del Piano di misure dedicate ai soggetti maltrattanti ed è stata infine accolta la richiesta di considerare i Comuni come uno degli snodi fondamentali delle reti antiviolenza sul territorio, di contrasto alla violenza di genere e di sostegno alle donne vittime di violenza.

Per gli aspetti di protezione civile, il decreto-legge n. 93 si segnala soprattutto per l'introduzione di alcune significative precisazioni e correzioni rispetto alla legge 100/2012. Tra le principali novità si evidenzia la rimodulazione dei tempi previsti per la



durata dello stato di emergenza che ora può essere dichiarata fino a un massimo di 180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni (precedentemente il limite della durata massima iniziale era di 90 giorni, prorogabili per non più di 60 giorni). Altro aspetto di rilievo è che l'amministrazione competente in ordinario venga ora individuata direttamente nell'ordinanza e non più nella delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza. Il decreto-legge n. 93 inoltre istituisce il "Fondo per le emergenze nazionali" – finalizzato al finanziamento degli oneri connessi agli interventi conseguenti gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 – e un fondo per l'anticipazione delle esigenze di spesa per le attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Si segnala purtroppo come anche il decreto-legge in oggetto non preveda opportune deroghe al patto di stabilità per la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati da emergenza di tipo b) e come meccanismo premiante per i Comuni che investono nella prevenzione, nella cura e nella difesa del territorio.



Unione Province d'Italia



UPI

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...26 SET. 2013...



## **OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI**

**Art. 12 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (AC.1540)**

**“Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”**

*Conferenza unificata*

*Roma, 26 settembre 2013*



## **PREMESSA**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D. L. 14 agosto 2013, n. 93 viene scritto un nuovo capitolo del caos normativo che diversi Governi stanno creando sulle Province.

La Camera dei Deputati, infatti, si trova ora a dover affrontare insieme tre provvedimenti di iniziativa governativa che, a titolo diverso, riguardano le Province:

- 1) il D. L. 14 agosto 2013, n. 93 (AC.1540) *“Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*;
- 2) il Disegno di legge *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”* (AC.1542);
- 3) il Disegno di legge costituzionale *“Abolizione delle province”* (AC.1543).

Il susseguirsi di interventi normativi da parte del Governo assume sempre più connotati paradossali soprattutto in considerazione di quanto espresso dalla Corte costituzionale nelle motivazioni della sentenza n. 220/2013 che ha dichiarato incostituzionali le norme sulle Province previste nell'art. 23 del decreto-legge 201/11 e negli articoli 17 e 18 del decreto-legge 95/12, che volevano svuotare le Province dei poteri e privarle della rappresentanza democratica in vista della loro totale abolizione dalla Costituzione.

Il rischio dell'improvvisazione riguarda anche il decreto legge in oggetto. In generale, il decreto disciplina oggetti totalmente diversi per cui si registra una mancanza di omogeneità nei contenuti. In particolare, riguardo alle Province, il decreto contiene norme che incidono sulle loro garanzie costituzionali che presupporrebbero, semmai, una preventiva modifica della Costituzione.

## **OSSERVAZIONI SULL'ART. 12 DEL DECRETO-LEGGE 93/13**

Entrando nel merito dell'art. 12, esso prevede:

- 1) la conferma dei provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari nelle amministrazioni provinciali disposti in applicazione dell'art. 23 del decreto salva Italia, dichiarato incostituzionale con la sentenza 220/2013;
- 2) la proroga dei commissariamenti in essere fino al 30 giugno 2014;
- 3) il commissariamento degli Enti i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014;
- 4) la sospensione di ogni norma relativa alla riduzione di spesa delle dotazioni organiche degli uffici periferici dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno (Prefetture).

L'intervento del Governo per decreto legge si spiega con il fatto che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali nel luglio scorso, con la sentenza 220/13, le disposizioni sulle Province previste nell'art. 23 del decreto-legge 201/11 e negli articoli 17 e 18 del decreto-legge 95/12, che avevano portato alla mancata convocazione delle elezioni provinciali e al commissariamento delle



Province in attesa del completamento di un complessivo processo di riordino delle istituzioni provinciali.

La previsione del comma 115 della Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ancora in vigore (*Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale degli organi delle Province oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province, nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al TUEL, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, è nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino al 31 dicembre 2013*) non basta a dare una copertura normativa ai commissariamenti in atto, poiché tale norma era comunque finalizzata al compimento del processo di riordino legislativo. Il comma 115, infatti, fuori dal contesto del DL 201/11 e del DL 95/12, è privo di valore normativo autonomo ed è parimenti incostituzionale come le norme su cui si è pronunciata la Corte.

Le disposizioni del decreto sono tuttavia in palese contrasto con il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 220/2013 e con l'art 136 della Costituzione per evidente violazione del giudicato.

La sentenza della Corte sulle Province ha chiarito che il decreto-legge non è utilizzabile per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative, come è senza dubbio la negazione della possibilità di rinnovo degli organi di governo nel primo turno utile di elezioni amministrative stabilita nel provvedimento in esame.

Dopo la sentenza 220/13 della Corte costituzionale il primo dovere del Governo sarebbe stato quello ripristinare la legittimazione democratica delle istituzioni provinciali negata da disposizioni ormai dichiarate incostituzionali. Nel decreto, invece, il Governo fa la scelta di dare una nuova copertura legale ai Commissariamenti in atto con il preciso obiettivo di impedire di nuovo il rinnovo degli organi delle Province attraverso le elezioni, nell'incertezza sull'iter della riforma costituzionale e del disegno di legge "Delrio".

La proroga dei commissariamenti è illegittima, poiché è fissata al 30 giugno 2014, proprio per impedire la convocazione dei comizi elettorali per il turno elettorale primaverile del 2014 che può svolgersi nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno (il turno annuale ordinario previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182).

Con il decreto legge si prorogano oltre i termini previsti dalla legge le gestioni commissariali che traggono la loro fonte in norme dichiarate incostituzionali, in palese contrasto con i principi di democrazia e autonomia degli articoli 1, 5, 48 e 114 della Costituzione, che configurano le Province come istituzioni costitutive della Repubblica, enti esponenziali delle loro comunità territoriali i cui organi devono essere eletti dal popolo.

Con l'ulteriore proroga dei commissariamenti fino a giugno 2014, si incorre in un palese abuso di potere nell'utilizzo di uno strumento a cui si dovrebbe ricorrere solo in via eccezionale, per sanzionare casi gravi di cattivo funzionamento degli enti (infiltrazioni della criminalità organizzata) e comunque in vista di un rapido ripristino della normale legittimazione democratica degli organi di governo della Provincia. Solo per fare un esempio emblematico, la Provincia di Belluno è commissariata da ottobre 2011 e, a distanza di quasi tre anni, non riuscirà a rinnovare democraticamente gli organi.

Allo stesso tempo, il Governo approfitta ancora una volta di un intervento di urgenza sulle Province per introdurre una disposizione che sospende ulteriormente la riduzione delle dotazioni organiche degli uffici periferici del Ministero dell'Interno, quando dovrebbe invece procedere al riordino degli




Uffici territoriali del governo come unico punto di rappresentanza dello Stato a livello locale in un'ottica di semplificazione e decentramento ordinato.

Queste considerazioni portano l'Unione delle Province d'Italia a chiedere al Governo e al Parlamento di approvare, nell'iter di conversione del decreto-legge 93/13, i seguenti emendamenti all'articolo 12 in materia di Province.

In via principale si richiede lo stralcio dell'articolo 12 e l'inserimento di una norma aggiuntiva nella legge di conversione del decreto per salvaguardare le attività dei commissariamenti in atto fino al prossimo turno di elezioni amministrative.

In via subordinata si richiede di rendere la proroga dei commissariamenti coerente con le norme costituzionali e la legislazione vigente, fissando la scadenza della proroga al prossimo turno di elezioni amministrative. In questo modo si potrà consentire il rinnovo degli organi della gran parte delle Province italiane - ripristinando il normale funzionamento democratico di queste istituzioni - e conseguire notevoli risparmi nelle spese di organizzazione delle elezioni, attraverso l'indizione delle elezioni amministrative in concomitanza con le elezioni europee del 25 maggio 2014. La contestuale elezione dei parlamentari europei e dei nuovi organi di governo di tutto il sistema locale rafforzerà, da un lato, la legittimazione dei nostri rappresentanti nel Parlamento europeo, dall'altro consoliderà il nostro sistema delle autonomie locali in una prospettiva di una più salda democrazia europea.



***“Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” (AC. 1450)***

## **EMENDAMENTI – IPOTESI A**

**L’art. 12 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, è soppresso.**

### **MOTIVAZIONE**


*Il presente emendamento di stralcio dell’intero articolo 12 del decreto-legge 93/13 è motivato dagli evidenti vizi di costituzionalità della disposizione, per la mancanza di omogeneità nei contenuti del decreto legge e per la lesione dei principi di cui agli articoli 1 e 5 della Costituzione in quanto la proroga dei commissariamenti oltre il turno elettorale del 2014 contrasta con le garanzie costituzionali delle Province che le come enti autonomi esponenziali delle loro comunità territoriali i cui organi devono essere eletti democraticamente dal popolo.*

*Da ultimo le disposizioni citate sono in contrasto formale e sostanziale con i dispositivo e le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 220, nella quale è stato precisato che i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità e che non sono utilizzabili per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative.*

**Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 aggiungere in fine il seguente articolo:**

### **“Art. 1-bis**

**“Fino al rinnovo degli organi di governo delle Province, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari”.**



## MOTIVAZIONE

*Fino ad oggi, 22 Province sono state commissariate in base alle disposizioni dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e - successivamente - dell'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Su queste disposizioni è tuttavia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013, n. 220, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sulle Province dell'art. 23 del DL 201/11.*

*Il Governo ha cercato di sanare questa vicenda attraverso l'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, una disposizione che presenta ancora vizi di costituzionalità, sia per il suo inserimento in un decreto legge con oggetti disomogenei, sia per la lesione sostanziale di garanzie costituzionali delle Province attraverso un decreto-legge, già censurata dalla Corte costituzionale.*

*Accanto alla richiesta di stralcio dell'art. 12 dal decreto-legge 93/13, il presente emendamento si pone la finalità di salvaguardare l'esistenza e le attività dei commissariamenti in atto, per dare continuità al funzionamento delle istituzioni provinciali riconducendole al loro naturale fondamento normativo, ovvero all'141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al rinnovo degli organi di governo delle Province, in base alla disciplina sostanziale sul sistema elettorale e sugli organi di governo delle Province e secondo le modalità e i tempi di rinnovo degli organi di governo stabiliti dalla legge ordinaria e che potranno essere rivisti attraverso l'approvazione del disegno di legge AC.1540 attualmente all'esame della Camera dei Deputati.*



**“Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” (AC. 1450)**

## **EMENDAMENTI - IPOTESI B**

All'articolo 12, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

**“3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano con l'insediamento degli organi di governo delle Province rinnovati nel primo turno utile di elezioni amministrative.**

**4. Le elezioni amministrative per il 2014 si svolgeranno nei giorni 25 e 26 maggio in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.”**

All'articolo 12, il comma 5 è **soppresso**.

### **MOTIVAZIONE**

*I presenti emendamenti mirano a rendere la proroga dei commissariamenti coerente con le norme costituzionali e la legislazione vigente, fissando la scadenza della proroga al prossimo turno di elezioni amministrative.*

*In questo modo si potrà consentire il rinnovo degli organi della gran parte delle Province italiane - ripristinando il normale funzionamento democratico di queste istituzioni - e conseguire notevoli risparmi nelle spese di organizzazione delle elezioni, attraverso l'indizione delle elezioni amministrative in concomitanza con le elezioni europee del 25 maggio 2014.*

*La contestuale elezione dei parlamentari europei e dei nuovi organi di governo di tutto il sistema locale rafforzerà, da un lato, la legittimazione dei nostri rappresentanti nel Parlamento europeo, dall'altro consoliderà il nostro sistema delle autonomie locali in una prospettiva di una più salda democrazia europea.*

*La soppressione del comma 5 consente di riaprire il processo di riordino degli uffici periferici dello Stato intorno agli Uffici territoriali del Governo.*

